

UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA PUGLIA, LA BASILICATA E IL MOLISE

SEDE DI BARI

Prot. n. 3606 del 12/01/2017

Avviso per l'assegnazione a trattativa privata dietro corrispettivo, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge n. 384 del 23 luglio 1980, della nuova rivendita da istituirsi nel Comune di **FRANCAVILLA FONTANA (BR)** da ubicare nella zona così delimitata:

“Tutti i locali commerciali idonei ubicati all'interno del Centro Commerciale FAMILA con ingressi Via per Oria e Via S. Pietro Canali.”

L'Ufficio, visto l'esito della gara di cui all'avviso pubblicato in data **11 Aprile 2016**, per l'appalto della rivendita di nuova istituzione in **FRANCAVILLA FONTANA (BR)**, ha deciso di conferire la suddetta nuova rivendita mediante contratto d'appalto a trattativa privata, al miglior offerente, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della citata legge.

Al riguardo si comunica che l'apposita Commissione ha stabilito in **€ 38.321,00 (trentottomilatrecentoventuno/00)** la misura base dell'importo da corrispondere in unica soluzione all'atto del conferimento dell'esercizio.

La tabaccheria verrà appaltata **per un periodo di anni 3 (tre)**, nei modi prescritti a chi corrisponda la somma più elevata a partire dal suindicato importo base e disponga di idoneo locale ubicato nella zona sopra specificata a distanza non inferiore a **metri 250 metri** dalla più vicina rivendita ordinaria già esistente.

Ogni aspirante potrà presentare una sola offerta; questa, **redatta in maniera chiara e leggibile** su carta da bollo conformemente al modello riportato in calce al presente avviso, **dovrà essere, a pena di nullità**, contenuta in busta recante all'esterno la dicitura: **“Offerta per l'appalto a trattativa privata della nuova rivendita nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA (BR)”** e racchiusa in altra busta di maggior formato, **riportante anch'essa** la dicitura esterna **“Offerta per l'appalto a trattativa privata della nuova rivendita nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA (BR)”**, da indirizzare all'Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise, **Via Demetrio Marin, 3 - 70125 BARI**.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 Marzo 2017.

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato e quelle prive del deposito cauzionale di cui appresso.

Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenute in ritardo.

Non saranno ammesse le offerte presentate da soggetti in qualità di socio o rappresentante legale di società, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni, le rivendite ordinarie di generi di monopolio possono essere intestate solo a persone fisiche e non anche a società.

L'offerta deve esprimere in cifre e in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'atto del conferimento. Tale somma deve essere espressa in euro. In caso di discordanza tra i due importi, sarà considerato valido quello più vantaggioso per l'Agenzia.

All'offerta dovrà essere allegata a titolo di garanzia, pena l'esclusione dalla gara, una quietanza di deposito provvisorio, da eseguirsi mediante quietanza dalla Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato **LECCE** ovvero un vaglia cambiario della Banca d'Italia intestato all'offerente e girato all'Ufficio per l'ammontare di **€1.916,00= (euro millenovecentosedici/00)**.

L'apertura delle buste contenenti le offerte, operazione aperta al pubblico e finalizzata all'assegnazione della rivendita, avverrà presso questo **Ufficio con sede in Bari (BA) in Via Demetrio Marin n. 3** alle **ore 09,30** del giorno **22 Marzo 2017**.

I depositi provvisori costituiti dai non assegnatari saranno immediatamente svincolati e restituiti nei modi di rito. Quello dell'assegnatario dopo la regolare assegnazione, nel termine stabilito, degli adempimenti ovvero in caso di rinuncia al conferimento, si provvederà all'incameramento dell'intero deposito provvisorio.

A parità di migliore offerta si darà corso ad un'ulteriore trattativa privata al rialzo tra i relativi proponenti con la stessa procedura di cui innanzi. Per quanto non espressamente previsto valgono le condizioni generali indicate negli avvisi d'asta depositati presso questo Ufficio.

Per gli adempimenti successivi all'assegnazione e per l'eventuale decadenza dalla stessa si richiamano le norme vigenti, delle quali gli interessati potranno prendere visione presso l'Ufficio Regionale, dove riceveranno ogni altra informazione in tema di conferimento e di gestione delle rivendite di generi di monopolio.

**Il Direttore dell'Ufficio
CANTELLI dr.ssa Rachele**

Firmato digitalmente da CANTELLI RACHELE
ND: c=IT, o= AGENZIA DELLE DOGANE E
MONOPOLI/97210890584,
ou=Agenzia delle dogane e dei monopoli- area monopoli,
cn=CANTELLI RACHELE, Serial Number =IT:
CNTRHL55L50D228E,
given Name=RACHELE, sn =CANTELLI,
dnQualifier =3537441,
title=DIRETTORE
Data: 2017.01.12 12:32:45 + 01'00'

MODELLO DELL'OFFERTA
(da riprodurre su carta con apposta marca da bollo da €16,00)

Io sottoscritto _____ nato a _____
_____ prov. _____ il _____ C.F. _____
_____ residente in _____
Via _____ n. _____ prov. _____ cap _____ tel. _____
_____ (1)

mi impegno ad assumere in gestione, **per tre anni**, l'esercizio della rivendita di nuova istituzione nel Comune di _____ sotto la stretta osservanza delle disposizioni in vigore, obbligandomi al pagamento in unica soluzione, all'atto del conferimento, la somma di € _____ (Euro _____).

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che in caso di aggiudicazione potrò disporre del locale sito in via _____ n. _____ nel comune di _____ (2) ove intendo ubicare la rivendita suindicata e di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli articoli 6 e 18 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 o nelle situazioni di cui all'art. 5 della legge n. 384 del 23 luglio 1980, obbligandomi a rimuovere nel termine assegnato dalla Agenzia, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 (**vedi note retro**).

Di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dell'assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

Data,

Firma per esteso e leggibile

- (1) *Indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e domicilio dell'offerente e recapito telefonico*
- (2) *L'indicazione deve essere fatta in modo da essere facilmente individuabile senza possibilità di dubbio, pena la nullità della domanda stessa.*

NOTE

[1] Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 6 e 18 della Legge 22.12.1957, n. 1293, non può gestire una rivendita chi:

Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio

- 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
- 2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri delle Comunità europee;
- 3) sia inabilitato o interdetto;
- 4) sia stato dichiarato fallito fino a che non ottenga la cancellazione dal registro dei falliti;
- 5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;

6) abbia riportato condanne:

- a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;
- b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;
- d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
- 7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;
- 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;
- 9) sia stato rimosso dalla qualifica di gestore, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della guardia di finanza;
- 9 Bis) non abbia conseguito, entro 6 (sei) mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le organizzazioni di categorie maggiormente rappresentative;

[2] Ai sensi dell'art. 5 della Legge 23 luglio 1980, n. 384, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;

[3] Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 7 e 18 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, non può gestire una rivendita chi:

- 1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;
- 2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino, rivendita, banco lotto, ricevitoria o collettoria postale, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della guardia di finanza;
- 3) rivesta la qualifica di concessionario per la coltivazione del tabacco, sia coltivatore di tabacco o conviva con persona che abbia l'una o l'altra di dette qualità (cessato da legge 3/1971).

L'incompatibilità cessa, se entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.